



PROVINCIA DI SAVONA

CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERAZIONE N. 14

Seduta del 23 marzo 2021

Settore Affari Generali

Servizio Trasporti e Società partecipate

Classifica 2.7.1 Fascicolo 6/2021

OGGETTO: ACQUISIZIONE AZIONI "SAT S.P.A." CON SEDE A VADO LIGURE (SV) PER AFFIDAMENTO "IN HOUSE PROVIDING" DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI.

I presenti al momento della trattazione della pratica sono:

N°	Nome	Presenti	Assenti
1	OLIVIERI PIERANGELO	X	
2	BONASERA FRANCESCO	X	
3	BUSSALAI LUIGI	X	
4	CIANGHEROTTI ERALDO		X
5	FIORINI MATTIA*	X	
6	GHISO FIORENZO	X	
7	ISELLA LUANA	X	
8	MIRRI RODOLFO	X	
9	NIERO MASSIMO	X	
10	PARODI MASSIMO		X
11	PIEMONTESI ILARIA	X	
Totale		9	2

* Consigliere collegato in videoconferenza da remoto

Assume la Presidenza l'Avv. Pierangelo Olivieri

Assiste alla seduta l'Avv. Giulia Colangelo

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio a deliberare in merito al provvedimento di seguito verbalizzato.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTI lo Statuto della Provincia e il Regolamento del Consiglio provinciale;

ATTESO che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, con atto del Presidente della Provincia n. 89 del 10 giugno 2020, sono stati determinati criteri per le riunioni in videoconferenza del Consiglio provinciale;

ESAMINATA la proposta di deliberazione ad oggetto ACQUISIZIONE AZIONI "SAT S.P.A." CON SEDE A VADO LIGURE (SV) PER AFFIDAMENTO "IN HOUSE PROVIDING" DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI, nel testo che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;

VISTO, inoltre, il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 239, comma 1 lettera b) n. 2), del Decreto Legislativo n. 267/2000, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RESO NOTO che la votazione è espressa in forma palese, il cui esito è riconosciuto e proclamato dal Presidente della Provincia;

CON N. 9 VOTI FAVOREVOLI, SU N. 9 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto "ACQUISIZIONE AZIONI "SAT S.P.A." CON SEDE A VADO LIGURE (SV) PER AFFIDAMENTO "IN HOUSE PROVIDING" DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI", nel testo che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.

Successivamente, richiamate integralmente e condivise le ragioni indicate nella proposta di deliberazione, che giustificano l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

CON N. 9 VOTI FAVOREVOLI, SU N. 9 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, decreto legislativo n. 267/2000.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Presenta al Consiglio provinciale la seguente proposta di deliberazione

PREMESSO che

- Con il Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche (PGR), definitivamente approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del 25 marzo 2015, n. 14, Regione Liguria ha definito gli indirizzi, le strategie e le politiche gestionali che intende sviluppare, indicando le modalità per una evoluzione complessiva del sistema ligure verso ed oltre gli obiettivi previsti a livello comunitario e nazionale.
- la Provincia di Savona opera in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea ai sensi del combinato disposto della Legge n.56/2014 (individuazione delle Province come enti di secondo livello), della Legge Regionale n.1/2014 (articolo 14), e dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 12 settembre 2014 n.133 (definizione degli enti di governo delle Aree Omogenee).
- La Provincia di Savona esercita, in particolare ed ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale n°1/2014 e ss. mm. ed ii., le seguenti funzioni:
 - analisi del fabbisogno di servizio per il bacino territoriale di riferimento, in relazione alla quantità e qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;
 - determinazione, sulla base dei criteri dell'Autorità regionale, del costo unitario per unità di peso per ciò che attiene la gestione del ciclo dei rifiuti e del valore del servizio di spazzamento, che vengono comunicati alle amministrazioni comunali ai fini della copertura finanziaria da effettuarsi con le tariffe all'utenza;
 - indicazione dei valori economici unitari di ulteriori servizi che la gestione d'area garantisce alle amministrazioni comunali come implementazione dei servizi e standard minimi;
 - definizione del modello organizzativo connesso alla erogazione dei servizi;
 - assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento dei servizi, coerente con la definizione del modello organizzativo scelto;
 - controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi.
- Sulla base degli indirizzi del Piano regionale ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 comma 3 della Legge Regionale n. 1/2014 e ss. mm. ed ii. le Province devono provvedere alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, tramite uno specifico Piano d'Area Omogenea provinciale.

PREMESSO che

- la Provincia di Savona, in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea di propria competenza, ha approvato in via definitiva con Delibera di Consiglio Provinciale n.43 del 02/08/2018 il "PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI" cui ha fatto seguito la Delibera del Comitato d'Ambito per il Ciclo dei Rifiuti n. 8 del 6 agosto 2018 di approvazione del "PIANO D'AMBITO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI".

- nel rispetto del quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale il citato Piano d'Area Omogenea in relazione esclusivamente alle attività di affidamento dei servizi individua (come modificato dalla Delibera di Consiglio Provinciale n.3 del 10/01/2020):
 - Il Bacino di Affidamento “CAPOLUOGO” a cui appartiene il solo Comune di Savona e che rimane invariato rispetto a quanto già indicato dal vigente Piano Piano d'Area Omogenea della provincia di Savona per la gestione dei rifiuti;
 - Il Bacino di Affidamento “PROVINCIALE” a cui appartengono i restanti 65 comuni dell'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti (sono esclusi i Comuni di Andora, Stellanello e Testico che sono accorpati all'Area Omogenea Imperiese);
- nel rispetto del quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale e dal citato Piano d'Area Omogenea la Provincia di Savona con Delibera di Consiglio Provinciale n.17 del 12/06/2020 “PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI. INDIVIDUAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE REGIONALE N°1/2014 E SS. MM. ED II. DELLA FORMA DI GESTIONE COSIDDETTA "IN HOUSE PROVIDING" QUALE MODALITA' DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL BACINO DI AFFIDAMENTO “PROVINCIALE”” ha individuato, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n°1/2014 e ss. mm. ed ii., la forma di gestione cosiddetta "in house providing" quale modalità per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti per il Bacino di Affidamento “Provinciale”, con la Provincia Ente Capofila per la gestione delle procedure di affidamento;
- la Provincia di Savona con Delibera di Consiglio Provinciale n.61 del 20/11/2020 “PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI – GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DI TUTTI I COMUNI APPARTENENTI AL BACINO DI AFFIDAMENTO PROVINCIALE. PRESA D'ATTO INDICAZIONI PER L'AFFIDAMENTO.” da atto che il ciclo della gestione dei rifiuti verrà affidato al soggetto pubblico che ha manifestato la volontà di costituire una società pubblica al momento che verrà prodotto alla Provincia di Savona, in qualità di Ente di Governo dell'Area Omogenea per la gestione dei rifiuti, la effettiva costituzione corredata dei documenti necessari e fondamentali quali il piano economico finanziario (PEF);
- l'ANAC, con deliberazione n. 1074 del 21.11.18 (Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, da intendersi richiamata integralmente in questa sede, per quel che concerne l'esercizio del controllo analogo sulle società cd. “in house”), ha rilevato che l'ente affidatario “deve esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative” dell'organismo controllato ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del Codice dei contratti pubblici
- con la delibera in precedenza citata, l'A.N.A.C. individua altresì due modalità possibili di esercizio del controllo analogo: 1) stipula di patti parasociali tra gli Enti locali soci del gestore in house volti ad attribuire direttamente all'ente di governo A.T.O. poteri di influenza determinante sulle scelte strategiche e sugli atti gestionali della società; 2) cessione delle quote sociali direttamente all'ente di governo A.T.O.

ALTRESI' PREMESSO che

- l'assenza di impianti di proprietà pubblica per la gestione/trattamento della frazione organica (biodigestore) e delle frazioni secche provenienti dalla Raccolta Differenziata (impianto di trattamento/selezione/valorizzazione) costringe di anno in anno alla stipula di accordi commerciali con impianti (siano essi pubblici o privati) presenti in Liguria e in Piemonte creando evidenti rischi legati sia alla effettiva disponibilità di utilizzo di tale tipologia di impianti che alla determinazione di tariffe certe ed eque di ingresso in impianto;

Deliberazione N. 14 del 23/03/2021

- il citato “PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI” prevede la realizzazione di specifica impiantistica pubblica a supporto e chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti e della filiera della Raccolta Differenziata:
- un impianto per il trattamento della frazione organica (biodigestore);
- un impianto delle frazioni secche provenienti dalla Raccolta Differenziata (impianto di trattamento/selezione/valorizzazione)

VISTO l'art. 112 recante "*Servizi pubblici locali*" del D.Lgs. 267/2000 che prevede al comma 1 che gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, fra cui rientra anche quello relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che

- Provincia di Savona in qualità di Ente di Governo dell'Area Omogenea per la gestione dei rifiuti per quanto espresso in premessa intende affidare, come indicato dalle Delibere di Consiglio Provinciale n. 17 del 12/06/2020 “PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI. INDIVIDUAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE REGIONALE N°1/2014 E SS. MM. ED II. DELLA FORMA DI GESTIONE COSIDDETTA "IN HOUSE PROVIDING" QUALE MODALITA' DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL BACINO DI AFFIDAMENTO PROVINCIALE” e n. 61 del 20/11/2020 “PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI – GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DI TUTTI I COMUNI APPARTENENTI AL BACINO DI AFFIDAMENTO PROVINCIALE. PRESA D'ATTO INDICAZIONI PER L'AFFIDAMENTO”, il servizio per la gestione integrata dei rifiuti per il Bacino di Affidamento "Provinciale" cui fanno riferimento 65 dei 66 Comuni appartenenti all'Area Omogenea;

RITENUTO INOLTRE OPPORTUNO che Provincia di Savona, in qualità di Ente di Governo dell'Area Omogenea per la gestione dei rifiuti, al fine di conseguire, come richiesto dalla normativa vigente, una organizzazione del ciclo dei rifiuti che consenta le migliori performance sotto il profilo economico ed ambientale :

- affidare in house, al medesimo soggetto ed al fine di chiudere il ciclo e la filiera della Raccolta Differenziata, anche la realizzazione/gestione degli impianti pubblici per il trattamento della frazione organica (biodigestore) e delle frazioni secche provenienti dalla Raccolta Differenziata (impianto di trattamento/selezione/valorizzazione) previsti dal “PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI” approvato con DCP n. 43 del 02/08/2018 e dal “PIANO D'AMBITO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI” approvato con Delibera del Comitato d'Ambito per il Ciclo dei Rifiuti n. 8 del 6 agosto 2018;
- rafforzare il proprio ruolo quale Ente di Governo (e di garanzia per tutti) nella gestione integrata dei rifiuti;

RILEVATO

- che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20/07/2012 la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, l'affidamento dei servizi pubblici locali deve avvenire nel rispetto della normativa europea di riferimento;

Deliberazione N. 14 del 23/03/2021

- che l'art. 5 del Regolamento comunitario CE n. 1370/2007 consente alle autorità competenti di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità competente a livello locale eserciti un controllo analogo (in house providing), a meno che ciò non sia precluso dalla legislazione nazionale (art. 5, par. 2);

- che la giurisprudenza comunitaria ha reiteratamente ammesso la legittimità degli affidamenti in house providing, specificando in numerose pronunce (sentenze Teckal, C-107/1998, Parking Brixen, C- 458/2003, Stadt Halle, C-26/2003, Carbotermo, C-340/2004, Anav, C- 410/2006) che il concetto di controllo analogo presuppone che l'ente affidante eserciti un'influenza dominante sull'affidatario diretto, al fine equipararlo ad una articolazione interna dell'ente stesso, che si sostanzia in una serie di requisiti obbligatori che devono sussistere contemporaneamente: a) controllo dell'indirizzo strategico ed operativo della società; b) elaborazione delle direttive sulla politica aziendale; c) che lo statuto dell'affidatario diretto non può prevedere la cessione anche solo di parte del capitale azionario a futuri soci privati; d) che l'affidataria realizzi la parte più importante della propria attività nei confronti dell'ente che la controlla;

- che il già citato art. 5 Reg. CE n. 1370/2007 al paragrafo secondo lett. a) dispone che “al fine di determinare se l'autorità competente a livello locale esercita tale controllo, sono presi in considerazione elementi come il livello della sua rappresentanza in seno agli organi di amministrazione, di direzione o vigilanza, le relative disposizioni negli statuti, l'assetto proprietario, l'influenza e il controllo effettivi sulle decisioni strategiche e sulle singole decisioni di gestione”;
- che il D.Lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” all'art. 16, ha disciplinato il modello giuridico della Società in house;
- che il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, agli artt. 5 e 192, ha disciplinato gli affidamenti diretti dei servizi pubblici di rilevanza economica prevedendo anche la possibilità di ricorso all'istituto dell'in house providing;
- che, in particolare, l'art. 192 comma 2 del sopra citato D. Lgs. n. 50/2016 prevede che *“ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”*;
- che l'art. 34 D.L. 179/2012 e s.m.i., al comma 20 dispone “per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento dei servizi è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblica sul sito internet dell'ente affidante”;
- che la relazione richiamata al citato art. 34 deve dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, definendo i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche ove previste;
- che la delibera ANAC n. 951 del 20/09/2017, avente ad oggetto l'adozione delle Linee Guida n. 7 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recanti “Linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, previsto dall'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016” (pubblicata sulla GU. n. 236 del 09/10/2017), nonché i successivi comunicati del Presidente ANAC del 10/05/2017, del 05/07/2017, del 25/10/2017 e del 29.11.2017, prevedono l'iscrizione presso l'ANAC nell'elenco delle Amministrazioni che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in house”;

Deliberazione N. 14 del 23/03/2021

CONSIDERATO pertanto di confermare le modalità di gestione del servizio attraverso un soggetto controllato pubblico, con affidamento in *house*;

DATO ATTO che la Soc. “Servizi Ambientali e Territoriali (S.A.T.) S.p.A.” è interamente pubblica, costituita nel 1992 dal Comune di Vado Ligure, con sede in Vado Ligure - Via Sardegna 2, capitale sociale interamente versato di Euro 1.269.634,96 ed operante fin dalla sua costituzione nel settore del ciclo dei rifiuti (art. 5 Statuto societario);

RILEVATO che la normativa principale che disciplina l'acquisto di partecipazioni da parte di Amministrazioni Pubbliche in società a totale o parziale partecipazione pubblica è il Decreto Legislativo 19 Agosto 2016, n. 175 recante "*Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica*";

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 5 il quale prevede che:

- (...) *“l'atto deliberativo di (...) acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di Amministrazioni Pubbliche in Società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della Società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*
- *L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli Enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.”;*

PRESO ATTO che lo schema di atto deliberativo, con i relativi allegati, è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del D.Lgs.l.n. 175/2016 T.U. in materia di società a partecipazione pubblica” mediante pubblicazione sul sito della Provincia e all'albo pretorio;

RILEVATO CHE

- con note prot. n.1921 del 10/02/2021 - SAT, con n.79 del 10/02/2021 – Albisola Servizi, con n.399 del 10/02/2021 – Finale Ambiente (assunte al protocollo della Provincia di Savona con numero 6358 del 11/02/2021 - SAT, con numero 6314 del 10/02/2021 – Albisola Servizi, con numero 6366 del 11/02/2021 – Finale Ambiente) hanno espressamente comunicato di aver iniziato un percorso per giungere alla costituzione di un soggetto giuridico unico, da realizzarsi attraverso un aumento di capitale sociale di SAT S.p.A., con conferimento di quote di Albisola Servizi da parte del Comune di Albisola Superiore, che porterà SAT SpA a diventare socio di Albisola Servizi S.r.l. per le quote di partecipazione che saranno successivamente definite; mentre Finale Ambiente S.p.A. partecipa al processo di aggregazione mediante il “trasferimento del ramo d'azienda igiene urbana” alla società SAT SpA, da realizzarsi con l'operazione economicamente e finanziariamente più conveniente allo studio dei consulenti incaricati. Inoltre per il periodo transitorio di aggregazione e fino alla costituzione del Soggetto giuridico Unico, le sopracitate società pubbliche hanno espressamente indicato SAT SpA, quale società capofila.

- il Presidente della Provincia, con nota prot. n. 6454 del 11/02/2021 ha formalmente informato SAT S.p.A. ed il Comune di Vado Ligure, azionista di maggioranza, della volontà di voler procedere all'acquisto di quote di partecipazione societaria;

Deliberazione N. 14 del 23/03/2021

- che il Comune di Vado Ligure, azionista di maggioranza della "SAT—Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.", con nota prot. n.3617 del 15/02/2021, assunta al protocollo della Provincia di Savona al n. 6911 del 15/02/2021, ha manifestato la disponibilità all'alienazione di proprie quote societarie, previo espletamento dell'iter previsto ex art.11 Statuto societario, al prezzo di Euro 2,00 cadauna, con riferimento al valore del patrimonio netto societario al 31/12/2019.

A seguito del conferimento in natura effettuato dal Comune di Vado Ligure in virtù del quale il patrimonio netto si è incrementato di Euro 5.713.208,00 (di cui il maggiore capitale sociale è pari ad Euro 657.018,92) il patrimonio netto complessivo post conferimento – privo del risultato d'esercizio 2020- è pari ad Euro 11.044.644,00 di cui capitale sociale Euro 1.269.634,96.

Il rapporto tra il capitale sociale ed il patrimonio netto post conferimento è pari all' 11,49548%; ne consegue che dato il valore di una azione, fissato ad Euro 2,00 rapportato al patrimonio netto, il corrispondente valore attribuito al capitale sociale è pari ad Euro 0,23 ed il sovrapprezzo è pari ad Euro 1,77. Acquistando n.125.000 azioni, il corrispondente controvalore del patrimonio netto, rapportato ad Euro 2,00 per ciascuna singola azione è pari ad Euro 250.000,00.

Il rapporto tra le azioni acquistate e le azioni emesse dalla società è pari a 2,264430400

VISTO lo Statuto di "S.A.T. S.p.A." vigente, in atti conservato, e ritenuto conforme al modello della società in controllo pubblico ex art. 2449 c.c. sulla quale esercitare, in forma congiunta con gli altri soci pubblici, il controllo analogo a quello svolto sui propri servizi quale presupposto essenziale dell'affidamento "in house";

CONSIDERATO che, ai fini dell'acquisizione delle quote azionarie della società in oggetto, si rende necessario approvare il vigente statuto di Sat Spa, , allegato "B", a firma del notaio Agostino Firpo di Savona;

DATO ATTO che i Bilanci di esercizio della Soc. "Servizi Ambientali e Territoriali (S.A.T.) S.p.A." sono costantemente in attivo: anno 2016 + Euro 286.510; anno 2017 + Euro 676.827; anno 2018 + Euro 901.988; anno 2019 + Euro 1.135.325,00;

DATO ATTO che la Soc. "Servizi Ambientali e Territoriali (S.A.T.):

- nel triennio 2017/2018/2019 ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro;
- non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- gestisce un servizio di interesse generale;
- non ha prodotto un risultato negativo per nessuno dei tre esercizi precedenti;
- non necessita di azioni per il contenimento dei costi di funzionamento, in quanto già opera e persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione.

CONSIDERATO pertanto opportuno, conforme al pubblico interesse e rispettoso della normativa vigente, acquisire partecipazioni della Società Sat Spa ed affidare in house alla medesima, al fine di chiudere il ciclo e la filiera della Raccolta Differenziata consentendo le migliori performance sotto il profilo economico, ambientale e di controllo, anche la realizzazione/gestione degli impianti pubblici per il trattamento della frazione organica (biodigestore) e delle frazioni secche provenienti dalla Raccolta Differenziata (impianto di trattamento/selezione/valorizzazione) previsti dal "PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI" approvato con DCP n. 43 del 02/08/2018 e dal "PIANO D'AMBITO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI" approvato con Delibera del Comitato d'Ambito per il Ciclo dei Rifiuti n. 8 del 6 agosto 2018, a far data dal perfezionamento della procedura di acquisizione delle azioni e della stipula degli atti necessari e di ogni altro qualsivoglia successivo adempimento, in particolare in merito all'affidamento in house;

Deliberazione N. 14 del 23/03/2021

ACQUISITA la relazione, allegato "A" alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, la quale reca tutte le motivazioni analitiche inerenti l'acquisizione della partecipazione nella Società Sat S.p.a. da parte della Provincia di Savona, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs.l.n. 175/2016 e ritenutala meritevole di approvazione;

VISTO il vigente Statuto Provinciale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO ED ACQUISITO il parere dell'organo di revisione economico finanziaria, protocollo n. 9778 del 02/03/2021 allegato parte integrante (Allegato C) ;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990;

VISTI ED ACQUISITI i pareri favorevoli preventivamente espressi ai sensi dell'art. 49 e art.147 bis del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 come modificato con D.L. n. 174/2012, allegati al presente atto;

D E L I B E R A

DI RICHIAMARE integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono per intero richiamate e ritrascritte, la partecipazione della Provincia di Savona al capitale sociale della Soc. "S.A.T. – Servizi Ambientali Territoriali S.p.A." (con sede in Vado Ligure - Via Sardegna 2, capitale sociale interamente versato di Euro 1.269.634,96 Codice Fiscale 01029990098 - Numero Rea SV 000000108139 - P.I. 01029990098);

DI APPROVARE L'ACQUISTO dal Comune di Vado Ligure, n. 125.000 azioni del capitale sociale della Soc. "S.A.T. – Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.", al valore di Euro 2,00 cadauna per l'importo di Euro 250.000,00;

DI STABILIRE l'affidamento in house alla Società Sat S.p.a, a far data dal perfezionamento della procedura di acquisizione delle azioni e della stipula degli atti necessari e di ogni altro qualsivoglia successivo adempimento in particolare in merito all'affidamento in house , come da delibera di Consiglio Provinciale n.17 del 12/06/2020 e delibera di Consiglio Provinciale n.61 del 20/11/2020; al fine di chiudere il ciclo e la filiera della Raccolta Differenziata consentendo le migliori performance sotto il profilo economico, ambientale e di controllo, anche la realizzazione/gestione degli impianti pubblici per il trattamento della frazione organica (biodigestore) e delle frazioni secche provenienti dalla Raccolta Differenziata (impianto di trattamento/selezione/valorizzazione) previsti dal "PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI" approvato con DCP n. 43 del 02/08/2018 e dal "PIANO D'AMBITO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI" approvato con Delibera del Comitato d'Ambito per il Ciclo dei Rifiuti n. 8 del 6 agosto 2018;

DI APPROVARE i seguenti documenti costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- la Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 175/2016, che reca le motivazioni analitiche inerenti l'acquisizione della partecipazione nella società "S.A.T. – Servizi Ambientali Territoriali S.p.A." da parte della Provincia di Savona (Allegato A);

Deliberazione N. 14 del 23/03/2021

- il vigente Statuto della società “S.A.T. – Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.” (Allegato B);

DI DARE ATTO che il finanziamento della spesa per la acquisizione della quota societaria in argomento sarà garantito con fondi di Bilancio di Previsione 2021/2023 in fase di approvazione;

DI DARE ALTRESI' ATTO che lo schema di atto deliberativo, con i relativi allegati, è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del D.Lgs.l.n. 175/2016 T.U. in materia di società a partecipazione pubblica” mediante pubblicazione sul sito della Provincia e all'albo pretorio;

DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Patrimonio e Servizi Informativi di procedere alla sottoscrizione della relativa partecipazione in nome e per conto della Provincia ai sensi degli artt. 107 e 109 comma 2 del Dlgs. 267/2000;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 5 c. 3 d. lgs. 175/2016, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Comune di Vado Ligure ed alla Società S.A.T. s.p.a.;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione per gli atti conseguenti l'affidamento del servizio all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; all'ANAC, secondo le linee guida n. 7.

DI DEMANDARE ai Responsabili di servizio competenti di avviare le ulteriori procedure necessarie e conseguenti al presente provvedimento;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, al fine di dare immediata attuazione a quanto in essa previsto.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Avv. Pierangelo Olivieri

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Giulia Colangelo

(atto sottoscritto digitalmente)



PROVINCIA DI SAVONA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

sulla proposta di deliberazione del Consiglio avente ad oggetto:

ACQUISIZIONE AZIONI "SAT S.P.A." CON SEDE A VADO LIGURE (SV) PER AFFIDAMENTO "IN HOUSE PROVIDING" DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI.

Parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole.

Savona, 05/03/2021

Il Responsabile
FERRARA MARINA

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Provinciale N° 14 del 23/03/2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo on line della Provincia per 15 giorni consecutivi dal 24/03/2021 al 08/04/2021 e, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo. n. 267 del 18/08/2000, diventa esecutiva il 23/03/2021

Savona, 24/03/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
COLANGELO GIULIA

Provincia di Savona

Collegio dei Revisori dei Conti nominato con delibera del consiglio provinciale n° 70/2018 per il triennio 2018/2021

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE AD OGGETTO: "ACQUISIZIONE AZIONI "SAT S.P.A."
CON SEDE A VADO LIGURE (SV) PER AFFIDAMENTO "IN HOUSE
PROVIDING" DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI
URBANI"**

I sottoscritti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Savona, nominati per il triennio 2018/2021, Sigg.ri:

- Dott. Marzio Gaio - Presidente;
- Dott. Giovanni Cerutti - Componente;
- Dott.ssa Maria Grazia Troisi - Componente;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", ed in particolare gli artt. 5 e 192, che disciplinano gli affidamenti diretti dei servizi pubblici di rilevanza economica prevedendo anche la possibilità di ricorso all'istituto dell'in house providing;

ESAMINATA la proposta di delibera consiliare, completa dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile debitamente sottoscritti, corredata della seguente documentazione:

- Relazione illustrativa, redatta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 175/2016, che reca le motivazioni analitiche inerenti l'acquisizione della partecipazione nella società "S.A.T. – Servizi Ambientali Territoriali S.p.A." da parte della Provincia di Savona;
- il vigente Statuto della società "S.A.T. – Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.";

ATTESO che:

- nel rispetto del quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale e dal Piano d'Area Omogenea la Provincia di Savona con Delibera di Consiglio Provinciale n. 17 del 12/06/2020 ad oggetto: “PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI. INDIVIDUAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE REGIONALE N°1/2014 E SS. MM. ED II. DELLA FORMA DI GESTIONE COSIDDETTA "IN HOUSE PROVIDING" QUALE MODALITA' DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL BACINO DI AFFIDAMENTO “PROVINCIALE” ” ha individuato, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n°1/2014 e ss. mm. ed ii., la forma di gestione cosiddetta "in house providing" quale modalità per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti per il Bacino di Affidamento “Provinciale”, con la Provincia Ente Capofila per la gestione delle procedure di affidamento;
- la Provincia di Savona con Delibera di Consiglio Provinciale n. 61 del 20/11/2020 ad oggetto: “PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI – GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DI TUTTI I COMUNI APPARTENENTI AL BACINO DI AFFIDAMENTO PROVINCIALE. PRESA D'ATTO INDICAZIONI PER L'AFFIDAMENTO.” dà atto che il ciclo della gestione dei rifiuti verrà affidato al soggetto pubblico che ha manifestato la volontà di costituire una società pubblica al momento che verrà prodotto alla Provincia di Savona, in qualità di Ente di Governo dell'Area Omogenea per la gestione dei rifiuti, l'effettiva costituzione corredata dei documenti necessari e fondamentali quali il piano economico finanziario (PEF);
- la Soc. “Servizi Ambientali e Territoriali (S.A.T.) S.p.A.” (Codice Fiscale 01029990098 - Numero Rea SV 000000108139 - P.I. 01029990098) è interamente pubblica, costituita nel 1992 dal Comune di Vado Ligure, con sede in Vado Ligure - Via Sardegna 2, capitale sociale interamente versato di € 1.269.634,96 ed operante fin dalla sua costituzione nel settore del ciclo dei rifiuti (art. 5 Statuto societario);
- il capitale sociale della “Servizi Ambientali e Territoriali (S.A.T.) S.p.A” è suddiviso in n. 5.520.152 azioni ordinarie del valore nominale di 0,23 euro cadauna, ed è

detenuto dal Comune di Vado Ligure (SV) per una quota di partecipazione pari al 81,27 %, mentre per la restante parte (il 18,73%) è rappresentato da azioni possedute dai Comuni di Quiliano, Spotorno, Bergeggi, Noli, Vezzi Portio, Cengio, Altare, Millesimo, Dego, Albissola Marina, Celle Ligure, Roccavignale, Varazze, Albenga, Plodio, Alassio, Ceriale, Stella, Murialdo, Toirano, Boissano, Borgio Verezzi, Bardineto, Castelbianco, Cisano sul Neva, Nasino. Giustence e Mallare;

- la durata della Servizi Ambientali e Territoriali (S.A.T.) S.p.A è stabilita sino al 31/12/2030, con possibilità di proroga da parte dell'Assemblea dei Soci;
- le attività esercitabili, nell'ambito del territorio degli enti pubblici soci, ricomprese nell'oggetto sociale della Servizi Ambientali e Territoriali (S.A.T.) S.p.A sono elencate nell'articolo 5 dello Statuto societario e tra queste vi è la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, smaltimento e riciclaggio di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi, compreso il trasporto relativo, nonché studio, allestimento, messa in opera, gestione e manutenzione di impianti e sistemi da impiegare per la pulitura, bonifica, disinfestazione e disinfezione delle acque, dell'aria e del territorio in genere;
- è intenzione della Provincia di Savona procedere all'affidamento in house, come da delibere di Consiglio Provinciale n.17 del 12/06/2020 e n. 61 del 20/11/2020, al fine di chiudere il ciclo e la filiera della raccolta differenziata consentendo le migliori performance sotto il profilo economico, ambientale e di controllo;

RILEVATO che:

- il Comune di Vado Ligure, azionista di maggioranza della "SAT—Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.", con nota prot. n.3617 del 15/02/2021, assunta al protocollo della Provincia di Savona al n.6911 del 15/02/2021, ha manifestato la disponibilità di massima all'alienazione di proprie quote societarie, previo espletamento dell'iter previsto ex art.11 Statuto societario, al prezzo di Euro 2,00 cadauna, con riferimento al valore del patrimonio netto societario al 31/12/2019, incrementato dell'aumento dello stesso a seguito del conferimento in natura effettuato dal Comune di Vado Ligure in virtù del quale il patrimonio netto si è incrementato di Euro 5.713.208,00 (di cui il maggiore capitale sociale è pari ad Euro 657.018,92).

Il patrimonio netto complessivo è pari ad Euro 11.044.664,00 di cui capitale sociale Euro 1.269.634,96.

Il rapporto tra il capitale sociale ed il patrimonio netto appare pari all' 11,49546 %; ne consegue che dato il valore di una azione, fissato ad Euro 2,00 rapportato al patrimonio netto, il corrispondente valore attribuito al capitale sociale risulterebbe pari ad Euro 0,23 ed il sovrapprezzo risulterebbe pari ad Euro 1,77. Acquistando n.125.000 azioni, il corrispondente controvalore del patrimonio netto, rapportato ad Euro 2,00 per ciascuna singola azione è pari ad Euro 250.000,00.

Così operando si acquisirebbe una percentuale pari al 2,263536491%

Diversamente rapportando il numero delle azioni oggetto di acquisto (pari a n. 125.000 con il totale complessivo del numero delle azioni in circolazione pari a 5.520.152 si ottiene una percentuale di partecipazione al capitale sociale pari al 2,264430399%.

- l'acquisto delle azioni in oggetto è consentito dall'articolo 4, comma 2 del D. Lgs n. 175/2016, che espressamente prevede la possibilità di acquisire quote di partecipazione in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie attività istituzionali;
- la Servizi Ambientali e Territoriali (S.A.T.) è una società per azioni e pertanto di una tipologia ammessa dall'articolo 3 D. Lgs n. 175/2016;
- lo Statuto della Servizi Ambientali e Territoriali (S.A.T.) S.p.A è conforme al D. Lgs n. 175/2016;
- la Provincia di Savona ha fornito motivazione analitica, con riferimento alla necessità dell'acquisizione delle quote societarie per il perseguimento delle finalità istituzionali sopra evidenziate;

ESPRIMONO

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di acquisto di n. 125.000 azioni del capitale sociale della Soc. "S.A.T. – Servizi Ambientali Territoriali S.p.A." dal Comune di Vado Ligure, per l'importo di Euro 250.000,00, corrispondente alla più elevata percentuale di partecipazione al capitale sociale

tra le due in precedenza esposte.

RACCOMANDANO

di inviare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 del D. Lgs n. 175/2016, l'atto deliberativo alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Savona, 02/03/2021

Marzio Gaio

Giovanni Cerutti

Maria Grazia Troisi

ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETÀ
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.

Motivazioni analitiche ex art. 5 del D.Lgs. 175/2016

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1 . PREMESSE.

Il presente documento viene redatto a supporto dell'atto deliberativo che sarà adottato dalla Provincia di Savona per l'acquisto delle quote di partecipazione nella società SAT - Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. di Vado Ligure (di seguito SAT).

L'obiettivo dell'acquisizione è quello di poter procedere all'affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani a mezzo della medesima società, con la formula dello *in house providing*, così da garantire continuità, economicità, efficienza ed efficacia nell'espletamento del servizio pubblico.

L'Amministrazione Provinciale, infatti, ritiene opportuno, da un lato, valorizzare quelle forme organizzative e gestionali idonee a garantire alla Provincia di Savona un controllo diretto e stringente sulla gestione del servizio, dall'altro lato, utilizzare forme organizzative e gestionali già esistenti sul territorio e di comprovata efficacia ed esperienza nel settore di riferimento.

Nello specifico il presente documento ha lo scopo di illustrare, in maniera analitica, le motivazioni che giustificano la scelta dell'Amministrazione Provinciale, così come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

In particolare, il primo comma del summenzionato articolo prevede che l'atto deliberativo adottato dal Consiglio Provinciale dimostri che l'operazione di acquisizione delle quote di partecipazione in SAT:

- persegue le finalità istituzionali di cui all'articolo 4 del medesimo D.Lgs.175/2016;
- è economicamente conveniente e sostenibile dal punto di vista finanziario, anche in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate;
- tiene conto della possibile gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- è compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

Inoltre, ai sensi del secondo comma, l'atto amministrativo dovrà dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Infine, ai sensi del comma 3, la Provincia di Savona dovrà inviare l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. FINALITA' PERSEGUIBILI MEDIANTE L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETA' SAT.

2.1 . CONDIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016, l'Amministrazione pubblica può procedere all'acquisizione di partecipazioni nelle società a totale o parziale partecipazione pubblica a condizione che le stesse abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali della stessa Amministrazione.

La norma, riproducendo di fatto quanto già indicato dall'art. 3, comma 27, della Legge n. 244 del 2007, specifica le attività di produzione di beni e di servizi il cui svolgimento giustifica la

partecipazione pubblica che, nel caso di specie è la produzione di un servizio di interesse generale. Il servizio in oggetto è quello della gestione integrata dei rifiuti urbani. Si tratta di un servizio che è tipicamente configurabile come fra quelli che concretizzano le finalità istituzionali dell'ente.

L'articolo 14, comma 27, lett. f), del DL 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, e come successivamente modificato dalla legge n. 135/2012, prevede che, ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione, l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.

Inoltre l'articolo 112 recante "Servizi pubblici locali" del D.Lgs. 267/2000 e s. m. ed i. prevede, al comma 1, che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, fra cui rientra anche quello relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani.

Si evidenzia, inoltre, che il servizio di gestione integrata dei rifiuti è essenziale ai fini della tutela dell'igiene e della salute pubblica, che costituiscono finalità istituzionali proprie degli Enti locali.

Più nello specifico, SAT S.p.a. è una società partecipata locale che opera, nel rispetto del proprio oggetto statutario, nella gestione dei rifiuti urbani, ovvero in quelli che vengono definiti servizi pubblici di rilevanza economica a rete, caratterizzati, in linea di principio, dalla presenza di regolazione del settore, proprio perché di interesse generale (tale indicazione è ribadita peraltro nel Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato nell'agosto 2014 dal Commissario per la razionalizzazione della spesa pubblica).

Dal punto di vista societario, SAT S.p.a. è attualmente configurata come società "*in house providing*", ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia, ed il suo patrimonio netto, quale risultante del Bilancio al 31/12/2019 (ultimo approvato) ammontava ad € 5.331.456,00 di cui capitale sociale € 612.616,04.

Per effetto dell'aumento di capitale avvenuto mediante conferimento in natura da parte del Comune di Vado Ligure, il patrimonio netto è aumentato di € 5.713.208,00 di cui € 657.018,92 a titolo di aumento capitale sociale.

Ai fini della valorizzazione delle azioni, anche dopo l'aumento di capitale e fino a quando non si deciderà di considerare nel valore SAT anche l'utile da bilancio 2020 (dopo l'approvazione del Bilancio al 31/12/2020), il prezzo della singola azione rimarrà di 2,00 € di cui 0,23 a titolo di valore nominale ed € 1,77 a titolo di sovrapprezzo legato alla consistenza del patrimonio netto.

Il capitale sociale è suddiviso in 5.520.152 azioni ordinarie del valore nominale di 0,23 euro cadauna, ed è detenuto dal Comune di Vado Ligure (SV) per una quota di partecipazione pari al 81,27 %, mentre per la restante parte (il 18,73%) è rappresentato da azioni possedute dai Comuni di Quiliano, Spotorno, Bergeggi, Noli, Vezzi Portio, Cengio, Altare, Millesimo, Dego, Albissola Marina, Celle Ligure, Roccavignale, Varazze, Albenga, Plodio, Alassio, Ceriale, Stella, Murialdo, Toirano, Boissano, Borgio Verezzi, Bardineto, Castelbianco, Cisano sul Neva, Nasino. Giustence e Mallare come illustrato nella tabella che segue:

ASSETTO SOCIETARIO S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. POST AUMENTO DI CAPITALE			
SOCIO	AZIONI DETENUTE	CAPITALE SOCIALE	%
COMUNE DI VADO LIGURE	4.486.686,00	1.031.937,78	81,2783053799968000000
COMUNE DI QUILIANO	118.319,00	27.213,37	2,1434011237371700000
COMUNE DI SPOTORNO	118.318,00	27.213,14	2,1433830082939700000
COMUNE DI BERGEGGI	118.318,00	27.213,14	2,1433830082939700000
COMUNE DI NOLI	39.439,00	9.070,97	0,7144549642835920000
COMUNE DI VEZZI PORTIO	11.240,00	2.585,20	0,2036175815448560000
COMUNE DI CENGIO	10.341,00	2.378,43	0,1873317981099070000
COMUNE DI ALTARE	6.070,00	1.396,10	0,1099607402115010000
COMUNE DI MILLESIMO	9.217,00	2.119,91	0,1669700399554220000
COMUNE DI DEGO	5.395,00	1.240,85	0,0977328160528913000
COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	252.562,00	58.089,26	4,5752725649583600000
COMUNE DI CELLE LIGURE	162.938,00	37.475,74	2,9516940837861000000
COMUNE DI ROCCAVIGNALE	2.664,00	612,72	0,0482595406793146000
COMUNE DI VARAZZE	71.000,00	16.330,00	1,2861964670538100000
COMUNE DI ALBENGA	50.000,00	11.500,00	0,9057721598970460000
COMUNE DI PLODIO	2.700,00	621,00	0,0489116966344405000

COMUNE DI ALASSIO	33.500,00	7.705,00	0,6068673471310210000
COMUNE DI CERIALE	12.695,00	2.919,85	0,2299755513978600000
COMUNE DI STELLA	1.000,00	230,00	0,0181154431979409000
COMUNE DI MURIALDO	500,00	115,00	0,0090577215989704600
COMUNE DI TOIRANO	500,00	115,00	0,0090577215989704600
COMUNE DI BOISSANO	1.000,00	230,00	0,0181154431979409000
COMUNE DI BORGIO VEREZZI	4.000,00	920,00	0,0724617727917637000
COMUNE DI BARDINETO	250,00	57,50	0,0045288607994852300
COMUNE DI CASTELBIANCO	125,00	28,75	0,0022644303997426200
COMUNE DI CISANO SUL NEVA	500,00	115,00	0,0090577215989704600
COMUNE DI NASINO	125,00	28,75	0,0022644303997426200
COMUNE DI GIUSENICE	250,00	57,50	0,0045288607994852300
COMUNE DI MALLARE	500,00	115,00	0,0090577215989704600
TOTALE	<u>5.520.152,00</u>	<u>1.269.634,96</u>	100,0000000000000000000

A conferma di quanto su esposto in merito all'interesse generale del servizio svolto, si richiama l'art. 5 dello Statuto della società SAT, che ha come oggetto sociale la gestione dei servizi ambientali e dal quale risulta evidente l'esclusività dello stesso rispetto al servizio di cui trattasi. Si sottolinea inoltre che, così come previsto dal comma 4 dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, SAT è una società in house a totale partecipazione pubblica che opera in via esclusiva con gli enti partecipanti ed il cui fatturato è generato, ben oltre l'80%, dai soli servizi svolti per conto degli enti pubblici soci.

La sussistenza dell'attività prevalente svolta a favore degli enti locali soci, prevista anche dall'ordinamento comunitario, è dimostrata dall'analisi del Bilancio 2019 di SAT (ultimo bilancio

approvato e depositato) e soprattutto dal Bilancio 2019 che nella nota integrativa evidenzia che la società nel 2019 ha svolto il servizio di gestione dei rifiuti per i Comuni soci, con servizi resi a favore dei cittadini degli stessi per una quota complessiva preponderante e comunque superiore all'80% delle proprie attività.

A conferma di ciò nella nota integrativa del Bilancio 2019 è rilevabile come la composizione dei ricavi sia riferita quasi esclusivamente ad attività connesse al servizio di gestione dei rifiuti affidati dai Comuni soci (risultando voci inerenti ricavi non connessi ad attività tipiche dell'affidamento per percentuali estremamente ridotte).

Considerato che il capitale sociale è detenuto dai Comuni soci della Provincia di Savona, la condizione relativa alla parte più importante della propria attività è pertanto soddisfatta, poiché la società SAT svolge la parte più importante della propria attività con tali enti complessivamente considerati.

Si evidenzia inoltre che SAT:

- nel triennio 2017-2018-2019 ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro;
- non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- gestisce un servizio di interesse generale;
- non ha prodotto un risultato negativo per nessuno dei tre esercizi precedenti;
- non necessita di azioni per il contenimento dei costi di funzionamento, in quanto già opera e persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione.

RISULTATO D'ESERCIZIO <i>(importi espressi in euro)</i>	
2019	1.135.325,00
2018	901.988,00
2017	676.827,00
2016	286.510,00
2015	376.180,00
FATTURATO <i>(importi espressi in euro)</i>	
2019	18.641.132,00
2018	16.605.837,00
2017	12.395.809,00
FATTURATO MEDIO 15.880.926,00	

2.2. CONDIZIONI DI CARATTERE TECNICO-SPECIFICO.

L'art. 112 recante "Servizi pubblici locali" del D.Lgs. 267/2000 prevede al comma 1 che gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, fra cui rientra anche quello relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani.

Con Legge Regionale della Liguria 24.2.2014, n. 1 – come modificata dall'art. 19 della L.R. 7.4.2015, n. 12 – è stato rivisto l'intero assetto delle competenze in materia, fra l'altro, di gestione integrata dei rifiuti e con il Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche (PGR), definitivamente

approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del 25 marzo 2015, n. 14, Regione Liguria ha definito gli indirizzi, le strategie e le politiche gestionali che intende sviluppare, indicando le modalità per una evoluzione complessiva del sistema ligure di gestione dei rifiuti verso ed oltre gli obiettivi previsti a livello comunitario e nazionale.

La Provincia di Savona opera in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea ai sensi del combinato disposto della Legge n.56/2014 (individuazione delle Province come enti di secondo livello), della Legge Regionale n.1/2014 (articolo 14), e dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 12 settembre 2014 n.133 (definizione degli enti di governo delle Aree Omogenee).

La Provincia di Savona esercita, in particolare ed ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale n°1/2014 e ss. mm. ed ii., le seguenti funzioni:

- analisi del fabbisogno di servizio per il bacino territoriale di riferimento, in relazione alla quantità e qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;
- determinazione, sulla base dei criteri dell'Autorità regionale, del costo unitario per unità di peso per ciò che attiene la gestione del ciclo dei rifiuti e del valore del servizio di spazzamento, che vengono comunicati alle amministrazioni comunali ai fini della copertura finanziaria da effettuarsi con le tariffe all'utenza;
- indicazione dei valori economici unitari di ulteriori servizi che la gestione d'area garantisce alle amministrazioni comunali come implementazione dei servizi e standard minimi;
- definizione del modello organizzativo connesso alla erogazione dei servizi;
- assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento dei servizi, coerente con la definizione del modello organizzativo scelto;
- controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi.

Sulla base degli indirizzi del Piano regionale ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 comma 3 della Legge Regionale n. 1/2014 e ss. mm. ed ii. le Province devono provvedere alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, tramite uno specifico Piano d'Area Omogenea provinciale.

la Provincia di Savona, in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea di propria competenza, ha approvato in via definitiva con Delibera di Consiglio Provinciale n.43 del 02/08/2018 il "PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI" cui ha fatto seguito la Delibera del Comitato d'Ambito per il Ciclo dei Rifiuti n. 8 del 6 agosto 2018 di approvazione del "PIANO D'AMBITO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI".

nel rispetto del quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale il citato Piano d'Area Omogenea in relazione esclusivamente alle attività di affidamento dei servizi individua (come modificato dalla Delibera di Consiglio Provinciale n.3 del 10/01/2020):

- Il Bacino di Affidamento "CAPOLUOGO" a cui appartiene il solo Comune di Savona e che rimane invariato rispetto a quanto già indicato dal vigente Piano d'Area Omogenea della provincia di Savona per la gestione dei rifiuti;
- Il Bacino di Affidamento "PROVINCIALE" a cui appartengono i restanti 65 comuni dell'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti (sono esclusi i Comuni di Andora, Stellanello e Testico che sono accorpati all'Area Omogenea Imperiese);

nel rispetto del quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale e dal citato Piano d'Area Omogenea la Provincia di Savona con Delibera di Consiglio Provinciale n.17 del 12/06/2020 "PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI

RIFIUTI. INDIVIDUAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE REGIONALE N°1/2014 E SS. MM. ED II. DELLA FORMA DI GESTIONE COSIDDETTA "IN HOUSE PROVIDING" QUALE MODALITA' DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL BACINO DI AFFIDAMENTO "PROVINCIALE" ha individuato, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n°1/2014 e ss. mm. ed ii., la forma di gestione cosiddetta "in house providing" quale modalità per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti per il Bacino di Affidamento "Provinciale", con la Provincia Ente Capofila per la gestione delle procedure di affidamento;

la Provincia di Savona con Delibera di Consiglio Provinciale n.61 del 20/11/2020 "PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI – GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DI TUTTI I COMUNI APPARTENENTI AL BACINO DI AFFIDAMENTO PROVINCIALE. PRESA D'ATTO INDICAZIONI PER L'AFFIDAMENTO." da atto che il ciclo della gestione dei rifiuti verrà affidato al soggetto pubblico che ha manifestato la volontà di costituire una società pubblica al momento che verrà prodotto alla Provincia di Savona, in qualità di Ente di Governo dell'Area Omogenea per la gestione dei rifiuti, la effettiva costituzione corredata dei documenti necessari e fondamentali quali il piano economico finanziario (PEF);

Ciò a conferma che la scelta per l'affidamento in house providing del servizio di raccolta e trasporto rifiuti e la preliminare scelta di acquisizione della partecipazione azionaria in SAT spa è in linea con le decisioni prese anche in qualità di Ente di Governo dell'Area Omogenea per la gestione dei Rifiuti

L'Amministrazione provinciale ritiene che l'acquisizione delle quote di partecipazione di SAT, oltre ai requisiti di carattere generale riportati nel paragrafo 2.1 del presente documento, risponda anche agli obiettivi e alle finalità istituzionali specifiche identificate dalla stessa Amministrazione.

La scelta compiuta dall'Amministrazione di acquisire le quote della società pubblica SAT, piuttosto che di altri soggetti, è legata anche al fatto che le tre società pubbliche presenti sul territorio del Bacino di Affidamento Provinciale ovvero Albisola Servizi S.r.l., SAT S.p.A. e Finale Ambiente S.p.A. hanno espressamente comunicato di aver iniziato un percorso per giungere alla costituzione di un soggetto giuridico unico, da realizzarsi attraverso un aumento di capitale sociale di SAT S.p.A., con conferimento di quote di Albisola Servizi da parte del Comune di Albisola Superiore, che porterà SAT SpA a diventare socio di Albisola Servizi S.r.l. per le quote di partecipazione che saranno successivamente definite; mentre Finale Ambiente S.p.A. partecipa al processo di aggregazione mediante il "trasferimento del ramo d'azienda igiene urbana" alla società SAT SpA, da realizzarsi con l'operazione economicamente e finanziariamente più conveniente allo studio dei consulenti incaricati.

Inoltre, per il periodo transitorio di aggregazione e fino alla costituzione del Soggetto giuridico Unico, le sopracitate società pubbliche hanno espressamente indicato SAT SpA, quale società capofila.

3. CONVENIENZA ECONOMICA E SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DELLA SCELTA.

La Provincia di Savona intende utilizzare il modello in house providing, così come delineato con Delibera di Consiglio Provinciale n.17 del 12/06/2020 "PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI. INDIVIDUAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE REGIONALE N°1/2014 E SS. MM. ED II. DELLA FORMA DI GESTIONE COSIDDETTA "IN HOUSE PROVIDING" QUALE MODALITA' DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL BACINO DI AFFIDAMENTO "PROVINCIALE", quale modalità per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti per il Bacino di Affidamento "Provinciale"

L'individuazione della società SAT quale soggetto gestore al quale affidare direttamente la gestione dei servizi, trova il suo preliminare fondamento nel possesso della stessa dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento diretto a società in house, ed in particolare:

1. la partecipazione pubblica totalitaria, dovendo escludersi la partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società in house (Sentenza della Corte di Giustizia Europea 11 gennaio 2005, causa C-26103, Stadt Halle c. TREA Leuna);
2. il controllo analogo, per il quale l'ente affidante deve esercitare sulla società in house un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi; il meccanismo deve importare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e le decisioni rilevanti, e può essere attuato con poteri di direttiva, di nomina e revoca degli amministratori, e con poteri di vigilanza e ispettivi: per controllo analogo si intende un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica, e tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'Ente pubblico sull'Ente societario;
3. la destinazione prevalente dell'attività a favore dell'ente affidante.

Tali sopraccitati criteri, derivati direttamente dall'ordinamento comunitario, devono trovare integrazione con quelli stabiliti espressamente dalla normativa nazionale, peraltro anche di recepimento della normativa comunitaria, così come illustrata nelle sezioni precedenti della presente relazione.

All'esito della puntuale analisi della normativa vigente applicabile, i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla propria società in house sono i seguenti:

- A) assenza di partecipazione di capitali privati nella società, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- B) lo statuto della società deve avere come oggetto sociale attività di produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune;
- C) esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e cioè la sussistenza in capo alla Provincia di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali;
- D) oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore di cui trattasi;

In esito all'istruttoria compiuta dagli uffici, si evidenzia che sussistono tutti i requisiti e le condizioni sopraelencati per poter affidare in house in modo diretto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla società SAT Spa, come di seguito esposto:

A). con riferimento all'assenza di capitali privati, si veda in particolare l'articolo 8 dello statuto della società, il quale afferma espressamente:

-----ART. 8----- Il capitale sociale è fissato in Euro 1.269.634,96 (unmilione duecentosessantanove milaseicentotrentaquattro virgola novantasei) diviso in numero 5.520.152
--

(cinquemilionicinquecentoventimilacentocinquantadue) azioni da Euro 0,23 (zero,ventitre) ciascuna.-----
Ogni azione è indivisibile e la società non riconosce che un solo proprietario per ciascuna azione.-----
Ogni azione dà diritto ad un voto.-----
la partecipazione dovrà essere detenuta interamente da enti pubblici, al fine di poter:-----
a) erogare, a seguito di affidamento diretto (c.d. "gestione in house"), servizi di interesse generale;-----
b) nel caso di separazione dalla attività di erogazione dei servizi, gestire le reti, impianti e le altre dotazioni patrimoniali sia singolarmente che in via associata con altri enti proprie tari degli apparati stessi;-----
c) ottenere l'acquisizione in conferimento delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, nel rispetto del vincolo di incedibilità, da dare in gestione unitamente al servizio pubblico connesso, per gestire "in house" il servizio stesso (vedi precedente punto "a").-----

B). con riferimento alle attività necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia di Savona, si veda l'articolo 5 dello statuto della società recante "Oggetto sociale", il quale afferma che:

-----ART. 5-----
la Società ha per oggetto le seguenti attività, esercitabili nell'ambito del territorio degli enti pubblici soci:-----
1) gestione di servizi pubblici locali in genere, di rilevanza economica e privi di rilevanza e relativa conduzione di beni mobili ed immobili (di qualsiasi natura, tipo e destinazione) sia di proprietà che di terzi, afferenti ad attività comunali, anche convenzionate; gestione delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali nel caso di separazione dall'attività di erogazione dei servizi; acquisizione in conferimento delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, nel rispetto del vincolo di incedibilità, da dare in gestione unitamente al servizio pubblico connesso, per gestire "in house" il servizio stesso;-----
2) in particolare, gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, smaltimento e riciclaggio di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi, compreso il trasporto relativo, nonché studio, allestimento, messa in opera, gestione e manutenzione di impianti e sistemi da impiegare per la pulitura, bonifica, disinfestazione e disinfezione delle acque, dell'aria e del territorio in genere; al riguardo, potrà:-----
- esercitare ogni attività diretta al riutilizzo, alla rigenerazione, al recupero, al riciclo, alla inocuizzazione, al recupero energetico ed in genere, la trasformazione dei rifiuti (secondo quanto disposto dal D.Lgs. 22/1997 e dalla L.R. 18/99, e successive norme di modificazione ed attuazione) nonché la conseguente

ed eventuale commercializzazione dei prodotti di tale attività, compresa la relativa consulenza e/o intermediazione;-----
- provvedere allo studio, costruzione, manutenzione e gestione di impianti, macchinari, attrezzature in genere per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento di rifiuti so lidi, urbani ed industriali; al loro eventuale recupero, riciclo, trasformazione e riutilizzazione, sia ai fini agricoli sia industriali e civili in genere;-----
3) gestione di servizi tecnico-manutentivi generali e di pulizia civile ed industriale di stabili e di aree pubbliche e di insedia menti produttivi;-----
4) effettuazione di opere rimboschimento in genere, di sistemazione idraulica-forestale e la gestione di servizi inerenti la cura del verde;-----
5) fornitura, posa in opera, manutenzione e gestione dei presidi necessari per la segnaletica stradale (orizzontale e verticale) a norma di legge;-----
6) realizzazione e gestione di strutture idonee al funziona mento di parcheggi, spiagge ed aree, a qualsiasi titolo attrezzate per l'uso pubblico e/o limitato, con annessi servizi ed at tività di ogni genere e tipologia;-----
7)gestione, in proprio o per conto terzi, delle attività amministrativa, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree cimiteriali, del le costruzioni e dei manufatti non in concessione a privati in esse contenute; gestione amministrativa e tecnica del servizio di cremazione.-----

C). con riferimento al controllo analogo, oltre a quanto specificato in seguito, si vedano in particolare gli articoli 29 e 30 dello Statuto, che consentono effettivamente ad ogni socio, a prescindere dal numero di azioni detenute, di esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi:

-----ART. 29-----
Al fine di consentire agli enti pubblici soci, un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi:-----
a) ciascuno degli enti pubblici soci partecipa alla nomina di retta (art. 2449 c.c.) dei Consiglieri di Gestione e dei Consiglieri di Sorveglianza (artt.19 e 30);-----
b) l'assemblea dei soci approva specificatamente taluni particolari e maggiormente rilevanti atti di gestione, nonché il budget preventivo inerente al fatturato, investimenti e redditività (artt. 16 e 25 precedenti).-----
c) verranno predisposti e sottoscritti contratti di servizio che prevedano le tariffe praticate ai servizi, le modalità di erogazio ne ed adeguati strumenti di verifica degli standard qualitativi e quantitativi;-----

d) la società è costituita secondo il modello "dualistico" (ex artt. 2409 octies e seguenti c.c.) con opportuni meccanismi di nomina dei Consiglieri di Sorveglianza come da successivo art. 30.-----

-----ART.30-----

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 9 (nove) membri (compresi il Presidente ed i Vice-Presidenti) scelti tra soggetti aventi idonee competenze tecnico-professionali, (e comunque con la presenza di almeno un soggetto iscritto al registro dei Revisori legali, nel rispetto dell'art. 2409-duodecies, comma 4, c.c.), nominati uno per ciascuno dai soci.-----

La scelta dei componenti da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011, n. 120 in materia di parità di accesso.-----

Qualora il numero di soci sia superiore a nove, avranno diritto alla nomina i soci con le partecipazioni di capitale maggiori, a degradare dalla partecipazione più elevata, e a parità prevarrà l'ordine d'iscrizione nel Libro soci, fino a un massimo di otto membri.-----

Al fine di assicurare il controllo analogo ai soci, i restanti enti concorreranno alla nomina di un membro di comune accordo .-----

Qualora il numero di soci sia inferiore a nove, si procede come segue:-----

a)ogni socio nomina un Consigliere, come sopra;-----
b) i restanti Consiglieri, fino al numero massimo di nove, vengono nominati uno per ciascun socio, dando priorità ai soci con partecipazioni di capitale più elevate, e a parità di queste, con priorità spettante a coloro i quali, in relazione alla media risultante dagli ultimi tre esercizi chiusi, abbiano affidato alla società stessa l'esecuzione di servizi per maggiore importo.-----

Se mediante i criteri di cui ai precedenti punti "a)" e "b)" non si raggiungesse il numero dei Consiglieri previsto, procederanno alla nomina i soci della società con ordine di preferenza decrescente rispetto alla quota di partecipazione, fino al massimo di nove membri.-----

L'Assemblea determina il compenso dei Consiglieri di Sorveglianza (art. 2364 bis, comma 1, n.2 c.c.) nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge, anche specificamente relativi alle società a partecipazione pubblica.-----

Non risulta possibile corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.-----

Il Consiglio di Sorveglianza nomina, anche all'infuori dei suoi membri, un Segretario.-----

Il Consiglio di Sorveglianza si raduna tutte le volte che

il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta al Presidente da due componenti.-----
Le convocazioni sono fatte dal Presidente nel luogo designato nell'avviso di convocazione. Per la validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.-----
I Consiglieri di Sorveglianza restano in carica per 3 (tre) esercizi, scadono alla data della prima Assemblea dei soci successiva all'approvazione del bilancio al 31 dicembre del terzo esercizio di carica, e sono rieleggibili.-----
Se, nel corso di un triennio, vengono a mancare uno o più Consiglieri si provvede a norma del presente Statuto (sempre tenendo presente la facoltà di cui all'art. 2449 c.c.).-----
In particolare, qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, ma non la maggioranza di essi, la sostituzione compete, per ciascuno, al Socio che lo aveva nominato, ovvero in caso di impossibilità, si applicano i criteri sussidiari di cui sopra. In caso di venir meno della maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio e si provvede alla ricostituzione, sempre secondo il presente art. 30.-----
In entrambi i casi, i Consiglieri restano in carica sino a scadenza dell'originario mandato.-----

Ci si sofferma in particolare sul requisito del controllo analogo, attesa l'importanza che questo ha alla luce del diritto comunitario

Si precisa che nel caso di soggetti partecipati da più Enti, come nel caso di SAT, è possibile configurare la sussistenza di un controllo analogo laddove gli Enti siano rappresentati negli organi decisionali della persona giuridica, e le amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e le decisioni significative della persona giuridica controllata. Pertanto, risulta evidente che SAT si pone come soggetto strumentale di un'aggregazione di Enti Locali, svolgendo, inoltre, l'assoluta maggioranza della propria attività esclusivamente per i Comuni soci e, più precisamente, a favore delle collettività locali di cui essi rappresentano gli Enti esponenziali.

Il capitale di SAT è totalmente pubblico, in quanto essa è totalmente partecipata da Enti Locali, senza alcuna cointeressenza di capitale privato. SAT è struttura organizzata ed impostata in forma rispettosa dei dettami comunitari in materia di *in house providing*: nell'adozione dei propri obiettivi strategici e delle decisioni più importanti, è vincolata alla decisione dei propri soci.

In definitiva, gli Enti Locali hanno quindi il potere di conformare l'azione di SAT in modo tempestivo e diretto.

Il riscontro dell'effettività del controllo analogo è rapportato all'analisi della sussistenza degli elementi di relazione specifica.

- nel vigente Statuto della società SAT;
- nei documenti esplicitanti la composizione del capitale sociale;
- nel sistema dei controlli esercitati dagli Enti Locali soci sulla società SAT in base agli artt. 147 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000 smi.

D). con riferimento alla percentuale di fatturato a favore degli Enti Locali soci, si veda l'art 7 dello Statuto di SAT sotto riportato:

-----ART. 7-----
La Società, operando come strumento in house providing deve verificare ed assicurare che oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci.-----
La produzione ulteriore rispetto a tale limite è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.-----
Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 1 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del cod. civ. e comporta le conseguenze, gli effetti e l'adozione delle misure previste dalle disposizioni di legge.-----
Nell'ipotesi che la Società svolga attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato deve adottare sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività-----

3.1 . COSTO SOSTENUTO.

La Provincia di Savona intende acquisire n. 125.000 azioni attualmente detenute dal Comune di Vado Ligure del valore nominale di € 0,23 al prezzo di € 2,00 di cui 0,23 a titolo di capitale sociale ed € 1,77 a titolo di sovrapprezzo azioni, per un costo complessivo di Euro 250.000,00,.

Tale importo può considerarsi congruo, tenuto conto in particolare:

- delle dimensioni degli altri Comuni soci in “S.A.T S.p.A.”;
- dei servizi espletati dai Comuni soci tramite la Società;
- delle dimensioni del servizio pubblico da svolgere nel territorio provinciale;
- della garanzia dell'esercizio del controllo analogo anche con una quota minoritaria;
- del costo necessario all'acquisizione;

Si tratta di un pacchetto azionario che è nelle disponibilità del Comune di Vado Ligure (SV), per il quale la Provincia impegnerà la somma citata con determinazione dirigenziale per l'acquisto delle quote societarie.

L'importo previsto per l'acquisizione delle quote di partecipazione nella società SAT S.p.A., pari ad Euro 250.000,00 è stato finanziato e trova la giusta imputazione al bilancio di previsione 2021-2023. In termini di valutazione di destinazione alternativa dei fondi impegnati si evidenzia che la cifra investita è, in termini assoluti, non rilevante e non preclude o vincola altri investimenti che la Provincia di Savona intende perseguire nel proprio programma.

3.2. CONVENIENZA ECONOMICA.

La valutazione della convenienza economica, fondata su parametri oggettivi e quantitativi, ed effettuata dall'Amministrazione sulla scorta degli elementi ad oggi disponibili, ha evidenziato come l'acquisto di partecipazioni nella società SAT – Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. sia un'operazione conveniente dal punto di vista economico, poichè in termini di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa la partecipazione risulta un investimento che accresce il patrimonio provinciale sia dal punto di vista economico che dell'offerta in servizi.

Dette conclusioni muovono dall'analisi dei dati di bilancio della società.

I suddetti documenti contabili sono scaricabili dal sito della società al seguente indirizzo internet <https://sat.diaphanum.it/item/1301> e comprendono per ogni anno gestionale:

- Fascicolo di bilancio al 31-12- dell'anno comprensivo di nota integrativa
- Relazione sulla gestione
- Relazione del collegio sindacale sul bilancio
- Relazione società di revisione sul bilancio di esercizio

Di seguito si riportano gli indici di bilancio che sintetizzano l'andamento gestionale dell'ultimo triennio della società ed evidenziano una gestione economica positiva che rende conveniente per l'Ente Locale la partecipazione e che potrà poi, fatti salvi gli obblighi di legge, comportare effetti positivi per l'utenza che per l'ente affidante.

Essi consistono in una serie di rapporti o quozienti tra grandezze di bilancio particolarmente significative ai fini della valutazione della redditività, solvibilità, solidità ed efficienza aziendale. L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalla contabilità e da ogni altra fonte significativa;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici dei flussi;
- comparazione dei dati relativi agli ultimi tre esercizi;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

Le seguenti tabelle evidenziano l'andamento degli indici e margini aziendali considerati nel periodo oggetto di esame.

Indicatori patrimoniali			
MARGINI/INDICI	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Margine di struttura primario	527.886	1.118.863	899.601
Quoziente primario di struttura	1,1533	0,7895	0,8556
Margine di struttura secondario	5.805.651	6.625.076	6.360.603
Quoziente secondario di struttura	2,6862	2,2465	2,0208
Indici sulla struttura dei finanziamenti			
INDICATORI	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Quoziente di indebitamento complessivo	1,4512	2,0125	1,5261
Quoziente di indebitamento finanziario	0,246	0,544	0,3246
Indici di redditività			
INDICATORI	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
ROE netto (Risultato netto/mezzi propri)	0,1704	0,215	0,2129
ROE lordo (Risultato lordo/mezzi propri)	0,2311	0,2757	0,2545
ROI (Risultato operativo/CIO – passività operative)	0,2102	0,1937	0,1992
ROS (Risultato operativo/Ricavi di vendite)	0,0839	0,0756	0,0755
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	1.933.959	2.547.107	3.098.610
RISULTATO OPERATIVO	1.040.190	1.254.954	1.407.104
EBIT NORMALIZZATO	928.084	1.200.993	1.398.303
EBIT INTEGRALE	928.084	1.200.993	1.398.303
Indici di solvibilità			
INDICATORI	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Margine di disponibilità (Attivo corrente-Passività correnti)	3.237.535	2.800.588	2.348.494
Quoziente di disponibilità (Attivo corrente/Passività correnti)	2,0604	1,6189	1,4804
Margine di tesoreria (Liquidità differite+liquidità immediate) – Passività correnti	3.237.535	2.800.588	2.348.494
Quoziente di tesoreria (Liquidità differite+liquidità immediate) / Passività correnti	2,0604	1,6189	1,4804

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da SAT S.p.A. Protocollo n. 0016000/2021 del 24/03/2021

I dati evidenziano un trend positivo per la quasi totalità degli indicatori. Gli indicatori patrimoniali e di liquidità registrano un trend in continuo miglioramento negli anni. Gli indicatori economici evidenziano un trend in aumento.

4. PRINCIPI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ.

La Provincia di Savona ritiene che l'acquisto delle quote della società partecipata SAT S.p.A., sia compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

In particolare, la scelta adottata è:

- efficiente: in quanto l'amministrazione utilizza in maniera accorta le risorse a propria disposizione perseguendo i propri obiettivi nel miglior modo possibile;
- efficace: in quanto permette all'amministrazione di raggiungere con successo l'obiettivo prefissato;
- economica: in quanto permette all'amministrazione di utilizzare, in modo efficiente, le risorse finanziarie disponibili, raggiungendo in modo efficace l'obiettivo prefissato che è quello dell'affidamento in house del servizio di gestione dei rifiuti.

Pertanto, a fronte di un investimento economico, la Provincia di Savona ha la possibilità di affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ad una società sulla quale potrà esercitare un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi, in virtù del modello di *governance* adottato dalla stessa, avendo la possibilità di condizionarne le decisioni, con una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti.

5. DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO.

Come già evidenziato, l'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 prevede che l'atto amministrativo di acquisizione della partecipazione dovrà dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario

previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 20, del D.Lgs. 18 ottobre 2012, l'Ente deve anche indicare la sussistenza di eventuali compensazioni economiche a favore del soggetto affidatario del servizio pubblico locale.

Il concetto di compensazione può essere inteso in due modi diversi. In primo luogo, le compensazioni possono rappresentare eventuali apporti finanziari addizionali che gli enti locali devono corrispondere al soggetto affidatario del servizio pubblico locale, oppure, nel caso del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il sistema di remunerazione si basa, a norma di legge, sull'imposizione della TARI all'utenza, così come istituita dalla Legge 147/2013.

Per quanto qui interessa, così come specificato nella Comunicazione della Commissione Europea C(2011) 9404 del 20.11.2011, le compensazioni che non sono considerate aiuti di Stato e che sono considerate automaticamente compatibili con il diritto comune, sono le compensazioni che soddisfano quattro condizioni specifiche individuate dalla giurisprudenza comunitaria e, in particolare, dalla sentenza della Corte di Giustizia nel caso Altmark Trans GmbH.

Lo scopo di queste condizioni è quello di escludere "tout court" l'esistenza di un aiuto di Stato quando la compensazione rappresenta una contropartita delle prestazioni effettuata dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l'effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto alle società che fanno loro concorrenza. Nel caso di specie, i corrispettivi che sono riconosciuti per i servizi ambientali erogati da SAT sono compensazioni che in senso comunitario non rappresentano aiuti di Stato e che sono automaticamente compatibili con il diritto comunitario.

Infatti, in linea con le quattro condizioni previste nella sentenza del caso Altmark Trans GmbH:

- SAT è una società incaricata dell'adempimento di specifici obblighi di servizio pubblico determinati in fase di regolamentazione dell'affidamento del servizio; corrispettivi che verranno erogati a SAT sono definiti in base a parametri preventivamente determinati in modo obiettivo e trasparente nel contratto di servizio che regola l'affidamento del servizio medesimo;
- i corrispettivi erogati non eccedono quanto necessario per coprire integralmente servizio pubblico, tenendo conto di un mero margine di utile ragionevole.
- SAT, come evidenziato nei paragrafi che precedono, è organizzata secondo criteri di efficienza e ha mezzi adeguati per adempiere agli obblighi di servizio pubblico ad essa affidati, in dettaglio, per quanto riguarda il servizio di raccolta, si può affermare che l'affidamento è effettuato secondo criteri di efficienza.

Allegato "C" al numero 43530 di raccolta
STATUTO SOCIALE
della "S.A.T. S.p.A."
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI - SOCI
ART. 1
E' costituita una società per azioni (con partecipazione totalitaria di capitale pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente Statuto) con la denominazione "S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A." o, in forma abbreviata, "S.A.T. S.p.A."
ART. 2
La Società ha sede in Vado Ligure.
L'Organo Amministrativo potrà istituire e/o sopprimere agenzie, stabilimenti, uffici e recapiti.
ART. 3
Il domicilio di ogni socio, per quel che concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal Libro Soci; in mancanza si intende presso la sede sociale.
ART. 4
La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilatrenta (31/12/2030) e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta per espressa volontà dell'Assemblea dei Soci.
OGGETTO
ART. 5
La Società ha per oggetto le seguenti attività, esercitabili nell'ambito del territorio degli enti pubblici soci:
1) gestione di servizi pubblici locali in genere, di rilevanza economica e privi di rilevanza e relativa conduzione di beni mobili ed immobili (di qualsiasi natura, tipo e destinazione) sia di proprietà che di terzi, afferenti ad attività comunali, anche convenzionate; gestione delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali nel caso di separazione dall'attività di erogazione dei servizi; acquisizione in conferimento delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, nel rispetto del vincolo di incedibilità, da dare in gestione unitamente al servizio pubblico connesso, per gestire "in house" il servizio stesso;
2) in particolare, gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, smaltimento e riciclaggio di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi, compreso il trasporto relativo, nonché studio, allestimento, messa in opera, gestione e manutenzione di impianti e sistemi da impiegare per la pulitura, bonifica, disinfezione e disinfezione delle acque, dell'aria e del territorio in genere; al riguardo, potrà:
- esercitare ogni attività diretta al riutilizzo, alla rigenerazione, al recupero, al riciclo, alla inocuizzazione, al recupero energetico ed in genere, la trasformazione dei rifiuti (secondo quanto disposto dal D.Lgs. 22/1997 e dalla L.R. 18/99, e successive norme di modificazione ed attuazione) nonché la conseguente ed eventuale commercializzazione dei prodotti di tale attività, compresa la relativa consulenza e/o intermediazione;

- provvedere allo studio, costruzione, manutenzione e gestione di impianti, macchinari, attrezzature in genere per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento di rifiuti solidi, urbani ed industriali; al loro eventuale recupero, riciclo, trasformazione e riutilizzazione, sia ai fini agricoli sia industriali e civili in genere;-----

3) gestione di servizi tecnico-manutentivi generali e di pulizia civile ed industriale di stabili e di aree pubbliche e di insediamenti produttivi;-----

4) effettuazione di opere rimboschimento in genere, di sistemazione idraulica-forestale e la gestione di servizi inerenti la cura del verde;

5) fornitura, posa in opera, manutenzione e gestione dei presidi necessari per la segnaletica stradale (orizzontale e verticale) a norma di legge;-----

6) realizzazione e gestione di strutture idonee al funzionamento di parcheggi, spiagge ed aree, a qualsiasi titolo attrezzate per l'uso pubblico e/o limitato, con annessi servizi ed attività di ogni genere e tipologia;-----

7) gestione, in proprio o per conto terzi, delle attività amministrativa, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree cimiteriali, delle costruzioni e dei manufatti non in concessione a privati in esse contenute; gestione amministrativa e tecnica del servizio di creazione.-----

ART. 6

Per il conseguimento ed in attuazione dell'oggetto sociale oltre a tutti gli atti ritenuti idonei, la società potrà:-----

a) effettuare ogni consentita operazione presso le Amministrazioni dello Stato, Uffici Pubblici, la Cassa Depositi e Prestiti, gli Uffici Doganali e quanto altro in genere;-----

b) compiere operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, attinenti l'oggetto sociale;-----

c) costituire od acquisire partecipazioni in altre società nei limiti delle disposizioni di legge vigenti;-----

d) effettuare e prendere parte ad operazioni di "project finance", partecipare ad Associazioni Temporanee di Imprese, anche come "mandataria-capofila", nonchè costituire o partecipare a Consorzi e società consortili nei limiti delle disposizioni di legge vigenti;-----

e) compiere ogni altro atto negoziale od operazione, comunque, ritenuta strumentale e sussidiaria all'attuazione dell'oggetto sociale.

ART. 7

La Società, operando come strumento in house providing deve verificare ed assicurare che oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci.-----

La produzione ulteriore rispetto a tale limite è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.-----

Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 1 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del cod. civ. e comporta le conseguenze, gli effetti e l'adozione delle misure previste

dalle disposizioni di legge.
Nell'ipotesi che la Società svolga attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato deve adottare sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

ART. 8

Il capitale sociale è fissato in Euro 1.269.634,96 (unmilione duecentosessantanove milaseicentotrentaquattro virgola novantasei) diviso in numero 5.520.152 (cinquemilione cinquecentoventimilacentocinquantadue) azioni da Euro 0,23 (zero,ventitre) ciascuna.

Ogni azione è indivisibile e la società non riconosce che un solo proprietario per ciascuna azione.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

la partecipazione dovrà essere detenuta interamente da enti pubblici, al fine di poter:

a) erogare, a seguito di affidamento diretto (c.d. "gestione in house"), servizi di interesse generale;

b) nel caso di separazione dalla attività di erogazione dei servizi, gestire le reti, impianti e le altre dotazioni patrimoniali sia singolarmente che in via associata con altri enti proprietari degli apparati stessi;

c) ottenere l'acquisizione in conferimento delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, nel rispetto del vincolo di incedibilità, da dare in gestione unitamente al servizio pubblico connesso, , per gestire "in house" il servizio stesso (vedi precedente punto "a").

ART. 9

Il Capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, conservando le caratteristiche di esclusiva partecipazione pubblica, di cui al precedente art. 8.

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 C.C., anche senza corresponsione di interessi. La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

ART. 10

La Società ha facoltà di emettere, con le modalità prescritte dalla legge, obbligazioni al portatore e/o nominative, ordinarie e/o convertibili; la fissazione delle condizioni e modalità di collocamento e di estinzione delle stesse è demandata all'Assemblea.

ART. 11

I soci potranno cedere o trasferire le loro azioni a terzi, Enti pubblici aventi i medesimi requisiti, soci o non soci, nel rispetto dell'art. 8 del presente statuto, e comunque con le seguenti modalità.

Il socio che intende alienare le azioni deve darne comunicazione al

Consiglio di Gestione ed al Consiglio di Sorveglianza con lettera raccomandata o pec, indicandone il prezzo.-----

Quindi, il Consiglio di Gestione, (sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza) nei successivi 60 gg. dovrà rilasciare motivato gradimento, sia per quanto riguarda l'acquirente indicato dal socio alienante sia nel caso dell'esercizio della prelazione di cui appresso, in vista del mantenimento delle condizioni che consentano la prosecuzione delle attività societarie, conformemente al dettato dell'art. 8 dello statuto e della normativa in materia di società a partecipazione pubblica.-----

Comunque, ciascun socio ha diritto di acquistare, in prelazione, le azioni poste in vendita (o parte di esse) al prezzo indicato nell'avviso rimessogli dal Consiglio di Gestione; il diritto è esercitato mediante l'invio, a mezzo lettera raccomandata o pec, con avviso di ricevimento, di una dichiarazione scritta di acquisto alle condizioni indicate, che deve pervenire al Consiglio di Gestione, ed al socio che intende alienare le azioni nel suo domicilio (come indicato nel Libro dei Soci), entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione del Consiglio di Gestione.-----

Se più soci esercitano, validamente, il diritto di prelazione, le azioni, offerte in vendita, vengono ripartite tra loro in proporzione a quelle già possedute.-----

Esaurita negativamente la procedura di cui sopra, ed intervenuto l'assenso del Consiglio di Gestione con integrazione delle modalità e tempistica del trasferimento, le azioni potranno essere alienate a terzi.-----

-----TITOLO III-----

-----DIREZIONE E GESTIONE DELLA SOCIETA'-----

-----ART. 12-----

Organi costitutivi e necessariamente esistenti nella società sono:---

A) Assemblea;-----

B) Consiglio di gestione;-----

C) Consiglio di Sorveglianza.-----

Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.-----

-----CAPO I-----

-----ASSEMBLEA-----

-----ART. 13-----

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.-----

Le Assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate dal Presidente del Consiglio di Gestione, anche fuori della sede sociale, purché in Italia, con avviso da pubblicarsi, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sulla stampa locale, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e con lettera raccomandata da inviarsi (nel medesimo termine) ai soci, nel domicilio iscritto nel libro sociale. In alternativa la convocazione dei soci potrà avvenire mediante avviso comunicato ai soci a mezzo lettera raccomandata con av-

viso di ricevimento, ovvero fax ovvero posta elettronica in modo da comunque acquisire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'Assemblea. Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.-----

Lo stesso avviso potrà indicare l'ora, il luogo e il giorno dell'adunanza, in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta. Il giorno per la seconda convocazione sarà diverso da quello indicato per la prima.-----

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si intenderà validamente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale ed è intervenuta la maggioranza dei membri del Consiglio di Gestione e dei membri del Consiglio di Sorveglianza (art. 2366 comma 4 c.c.).-----

In questo caso, però, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.-----

ART. 14-----

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel Libro Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e quelli che abbiano depositato, nello stesso termine, le azioni presso la sede sociale o presso gli Enti indicati nell'avviso di convocazione.-----

Possono anche intervenire quegli azionisti che, pur senza essere iscritti nel Libro Soci, abbiano, ai fini dell'iscrizione stessa, depositato presso la sede sociale o presso gli Enti indicati nell'avviso di convocazione, almeno 5 giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea, il titolo del quale siano in possesso mediante una serie continua di girate, effettuate nel pieno rispetto delle modalità previste dal precedente art.10.-----

Nel computo dei giorni non è compreso nè il giorno del deposito nè quello dell'Assemblea.-----

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea anche da non soci, mediante deleghe scritte (anche in calce all'avviso di convocazione) e che, solo su specifica richiesta dell'Organo Amministrativo, e relativamente ad Assemblea Straordinaria, potranno assumere la forma di procura speciale notarile.-----

I Consiglieri di Gestione, i Consiglieri di Sorveglianza, il Revisore legale ed i dipendenti della Società non possono rappresentare i soci nell'assemblea.-----

ART. 15-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza/impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Gestione; in caso di loro assenza o impedimento, l'Assemblea elegge, tra i presenti, il proprio Presidente.-----

Constatata dallo stesso la legale costituzione dell'Assemblea, la validità delle deliberazioni non potrà essere contestata per astensione di voto od allontanamento di intervenuti, per qualsiasi ragione o

causa verificatasi.-----
L'Assemblea nominerà, scegliendolo fra gli intervenuti, un Segretario, a meno che il verbale debba essere redatto da Notaio.-----

-----ART. 16-----

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.-----

All'Assemblea ordinaria dovranno essere sottoposte le materie di competenza di cui all'art. 2364 bis C.C., oltre a quelle aggiuntive previste dal presente statuto, quali in particolare:-----

- la nomina del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza (artt. 21 e 30);-----

- l'approvazione del piano strategico, industriale e finanziario, presentato annualmente dal Consiglio di Gestione, ai sensi del successivo art.25;-----

- ogni altra competenza riconosciuta dal presente Statuto.-----

L'Assemblea verrà convocata dal Consiglio di Gestione entro il termine di centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo un termine maggiore (non superiore, in ogni caso, a centotanta - 180 - giorni), qualora le particolari esigenze previste dall'ultimo comma dell'art. 2364 lo richiedano.-----

Inoltre, al fine di consolidare a favore dei soci, oltre quanto previsto all'art. 29, un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi l'assemblea ordinaria delibera circa l'autorizzazione per il compimento, da parte degli amministratori, dei seguenti atti:-----

- acquisto o alienazione di immobili, nonché di diritti reali immobiliari-----

- iscrizione di ipoteche sugli immobili sociali;-----

- acquisto, affitto, cessione di aziende o di rami d'azienda;-----

- assunzione di finanziamenti del valore superiore a euro 100.000,00 (centomila/00), ovvero ratifica successiva dei relativi provvedimenti assunti dal Consiglio di gestione, in caso di urgenza;

- concessione di finanziamenti di qualunque genere, nel rispetto di quanto previsto all'art. 5 (oggetto sociale);-----

- acquisizione o alienazione di partecipazioni in altre società' nei limiti delle disposizioni vigenti.-----

All'Assemblea Straordinaria è attribuita la competenza a modificare lo statuto, nonché le altre competenze attribuitele dall'art. 2365 c.c.-----

-----ART. 17-----

L'Assemblea ordinaria - sia in prima che in seconda convocazione - delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.-----

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con la presenza e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale, anche per quanto riguarda l'emissione di obbligazioni.-----

-----ART. 18-----

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dal Presidente dell'Assemblea stessa, ma sempre in forma palese.-----

Quando il Presidente lo reputi opportuno si voterà per appello no-

minale.-----

-----CAPO II-----

-----CONSIGLIO DI GESTIONE-----

-----ART. 19-----

La Società è amministrata da un Consiglio di Gestione, formato da 3 (tre) membri.-----

Ai soci in quanto dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, si intende conferita la facoltà di cui all'art. 2449 C.C. (richiamato dall'art. 2409 novies, comma 3), per la nomina dei Consiglieri di Gestione, nonché dei Consiglieri di Sorveglianza.-----

Detti Soci dovranno esercitare la nomina diretta loro riservata in forma scritta, a mezzo lettera raccomandata o pec, che dovrà pervenire presso la sede della società entro il giorno e l'ora fissati per l'Assemblea in prima convocazione ovvero mediante intervento diretto, o a mezzo di delega, in sede assembleare (le medesime modalità si applicano in caso di presentazione di lista congiunta, come di seguito previsto, con indicazione dei partecipanti alla lista-raggruppamento).-----

La nomina dei Consiglieri di Gestione, espressa direttamente dai Soci suddetti (art. 2449) dovrà avvenire secondo il seguente criterio prioritario:-----

a) il socio che possiede la quota maggiore di capitale sociale ha diritto di procedere alla nomina di un Consigliere; in caso di soci detentori di quote paritarie, il diritto di nomina spetterà a quello fra essi che ha assicurato alla società, nel triennio precedente, il maggior fatturato medio;-----

b) i restanti due Consiglieri verranno nominati, escludendo il socio che ha già partecipato alla nomina come sub a), con le seguenti modalità e criteri:-----

b1) i soci Comuni il cui territorio si estende lungo la fascia costiera posta ad est di Savona hanno diritto di procedere alla nomina di un Consigliere indicato di comune accordo; in caso di mancato accordo fra essi, la nomina spetterà a quello che, fra essi, possiede la quota maggiore di capitale sociale e, in caso di soci detentori di quote paritarie, a quello fra essi che ha assicurato alla società, nel triennio precedente, il maggior fatturato medio;-----

b2) i soci Comuni diversi da quelli cui è riservato diritto di nomina per effetto dei punti a) e b1), hanno diritto di procedere alla nomina di un Consigliere, indicato di comune accordo fra essi; in caso di mancato accordo, la nomina sarà effettuata dai soci che, all'interno del raggruppamento di cui alla presente lettera b2) detengano congiuntamente la quota maggiore di capitale sociale; in difetto ulteriore di accordo, la nomina spetterà a quello che, fra gli stessi, possiede la quota maggiore di capitale sociale e, in caso di soci detentori di quote paritarie, a quello fra essi che ha assicurato alla società, nel triennio precedente, il maggior fatturato medio;-----

c) qualora non si raggiungesse, comunque, anche per effetto del mancato esercizio della facoltà di nomina secondo le modalità precedentemente indicate, il numero di Consiglieri previsto, la designazione dei restanti Consiglieri spetterà al socio che possieda la

quota maggiore di capitale.-----
La scelta deve essere in ogni caso effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011, n. 120 in materia di parità di accesso.-----

E' fatta salva l'applicazione residuale dell'art. 2409 novies, in merito alla competenza di nomina da parte del Consiglio di Sorveglianza, nonché la possibilità che i soci presentino all'unanimità una lista di Consiglieri secondo il numero previsto dallo Statuto.-----

-----ART. 20-----

I Consiglieri di Gestione restano in carica per 3 (tre) esercizi, scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica (art. 2409-novies, comma 4, c.c.) e sono rieleggibili; rimangono tuttavia in regime di prorogatio fino alla prima Assemblea dei Soci - che da essi deve essere tempestivamente all'uopo convocata - successiva alla riunione del Consiglio di Sorveglianza convocata per l'approvazione del predetto bilancio, fatta salva l'applicazione di quanto disposto dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444.-----

Se, nel corso di un triennio, vengono a mancare uno o più Consiglieri si provvede a norma del presente Statuto (sempre tenendo presente la facoltà di cui all'art. 2449 c.c.).-----

In particolare, qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, ma non la maggioranza di essi, la sostituzione compete, per ciascuno, al Socio che lo aveva nominato, ovvero, in caso di impossibilità, si applicano i criteri residuali di cui all'art. 19 del presente Statuto. In caso di venir meno della maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio e si provvede alla ricostituzione secondo il presente Statuto (Art. 18).-----

In entrambi i casi, i Consiglieri restano in carica sino a scadenza dell'originario mandato.-----

-----ART. 21-----

Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione sono eletti dall'Assemblea, e sono rieleggibili.-----

Il Consiglio, inoltre, può eleggere, anche al di fuori del proprio seno, un Segretario o chiama a tale ufficio l'eventuale Amministratore Delegato.-----

La carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi.-----

-----ART. 22-----

Il Consiglio di Gestione si riunisce, sia nella sede della Società che altrove, tutte le volte che il Presidente lo reputa necessario e quando ne sia fatta richiesta al Presidente almeno da un Consigliere Amministratore e dal Consiglio di Sorveglianza.-----

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera o a mezzo fax o posta elettronica, da inviarsi 3 (tre) giorni liberi prima e, nei casi di urgenza, con telegramma da inviarsi almeno 1 (un) giorno libero prima, al domicilio di ciascun Consigliere, quale risulta dall'atto di accettazione della carica.-----

-----ART. 23-----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Gestione si richiede la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo di cui sopra, il voto del Presidente viene computato con valore doppio.

ART. 24

Il libro delle adunanze delle deliberazioni del Consiglio di gestione è tenuto a cura del Presidente del Consiglio stesso e del Segretario; essi ne sottoscriveranno i Verbali.

ART. 25

Il Consiglio di Gestione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

In particolare, sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge o per statuto, in modo tassativo, riservati all'Assemblea dei soci, secondo quanto disposto dall'art. 16 dello statuto o in altro modo limitati.

Infatti, gli amministratori dovranno sottoporre all'Assemblea, affinché li approvi, i seguenti atti:

- acquisto o alienazione di immobili, nonché di diritti reali immobiliari, o decisioni sulla destinazione d'uso degli stessi;
- iscrizione di ipoteche sugli immobili sociali;
- acquisto, affitto, cessione di aziende o di rami d'azienda;
- assunzione di finanziamenti del valore superiore a euro 100.000,00 (centomila/00), ovvero ratifica successiva dei relativi provvedimenti assunti dal Consiglio di gestione, in caso di urgenza;
- concessione di finanziamenti di qualunque genere, nel rispetto di quanto previsto all'art. 5 (oggetto sociale);
- acquisizione o alienazione di partecipazioni in altre società nei limiti delle disposizioni legislative vigenti.

Entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio di Gestione dovrà predisporre un documento, recante piano strategico, industriale e finanziario, evidenziando un computo preventivo annuale, relativo al fatturato, agli investimenti ed alla redditività prevista per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, su parere del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto.

Inoltre il consiglio di gestione dovrà seguire linee di indirizzo guida, con valenza politico-strategica che potrà indicare in sede di approvazione del bilancio d'esercizio o previsti nel documento di cui sopra.

ART.26

Al Presidente del Consiglio di Gestione è attribuito un compenso, fissato annualmente dal Consiglio di Sorveglianza, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio (art. 2409 terdecies, comma 1, lett "a").

Ai membri del Consiglio di Gestione compete un gettone di presenza (e al Vice Presidente maggiorato) nella misura stabilita, ogni anno, dal Consiglio di Sorveglianza.

Non risulta possibile corrispondere gettoni di presenza o premi di

risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.-----

-----ART. 27-----

Al Presidente e ai Consiglieri Delegati (nei limiti dei poteri a loro conferiti, come meglio infra) spetta la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziali ed amministrative per ogni grado di giurisdizione.-----

-----ART. 28-----

Il Consiglio di Gestione può nominare un consigliere delegato, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dal consiglio di sorveglianza.-----

Potrà, inoltre, conferire parte dei propri poteri, con quelle limitazioni che riterrà opportune, ad uno o più Direttori o Procuratori, tanto congiuntamente che disgiuntamente, nonchè affidare speciali incarichi ai propri membri e/o a terzi, (anche tra persone estranee alla società), determinandone i poteri e gli emolumenti (art. 2409 novies, comma 1 c.c.), a seguito di deliberazione favorevole dell'Assemblea, sentito il Consiglio di Sorveglianza.-----

-----CAPO III-----

-----CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA-----

-----ART. 29-----

Al fine di consentire agli enti pubblici soci, un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi:-----

a) ciascuno degli enti pubblici soci partecipa alla nomina diretta (art. 2449 c.c.) dei Consiglieri di Gestione e dei Consiglieri di Sorveglianza (artt.19 e 30);-----

b) l'assemblea dei soci approva specificatamente taluni particolari e maggiormente rilevanti atti di gestione, nonchè il budget preventivo inerente al fatturato, investimenti e redditività (artt. 16 e 25 precedenti).-----

c) verranno predisposti e sottoscritti contratti di servizio () che prevedano le tariffe praticate ai servizi, le modalità di erogazione ed adeguati strumenti di verifica degli standard qualitativi e quantitativi;-----

d) la società è costituita secondo il modello "dualistico" (ex artt. 2409 octies e seguenti c.c.) con opportuni meccanismi di nomina dei Consiglieri di Sorveglianza come da successivo art. 30.-----

-----ART.30-----

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 9 (nove) membri (compresi il Presidente ed i Vice-Presidenti) scelti tra soggetti aventi idonee competenze tecnico-professionali, (e comunque con la presenza di almeno un soggetto iscritto al registro dei Revisori legali, nel rispetto dell'art. 2409-duodecies, comma 4, c.c.), nominati uno per ciascuno dai soci.-----

La scelta dei componenti da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011, n. 120 in materia di parità di accesso.-----

Qualora il numero di soci sia superiore a nove, avranno diritto alla nomina i soci con le partecipazioni di capitale maggiori, a degrada-

re dalla partecipazione più elevata, e a parità prevarrà l'ordine d'iscrizione nel Libro soci, fino a un massimo di otto membri.-----

Al fine di assicurare il controllo analogo ai soci, i restanti enti concorreranno alla nomina di un membro di comune accordo .-----

Qualora il numero di soci sia inferiore a nove, si procede come segue:-----

a) ogni socio nomina un Consigliere, come sopra;-----

b) i restanti Consiglieri, fino al numero massimo di nove, vengono nominati uno per ciascun socio, dando priorità ai soci con partecipazioni di capitale più elevate, e a parità di queste, con priorità spettante a coloro i quali, in relazione alla media risultante dagli ultimi tre esercizi chiusi, abbiano affidato alla società stessa l'esecuzione di servizi per maggiore importo.-----

Se mediante i criteri di cui ai precedenti punti "a)" e "b)" non si raggiungesse il numero dei Consiglieri previsto, procederanno alla nomina i soci della società con ordine di preferenza decrescente rispetto alla quota di partecipazione, fino al massimo di nove membri.-----

L'Assemblea determina il compenso dei Consiglieri di Sorveglianza (art. 2364 bis, comma 1, n.2 c.c.) nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge, anche specificamente relativi alle società a partecipazione pubblica.-----

Non risulta possibile corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.-----

Il Consiglio di Sorveglianza nomina, anche all'infuori dei suoi membri, un Segretario.-----

Il Consiglio di Sorveglianza si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta al Presidente da due componenti.-----

Le convocazioni sono fatte dal Presidente nel luogo designato nell'avviso di convocazione. Per la validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.-----

I Consiglieri di Sorveglianza restano in carica per 3 (tre) esercizi, scadono alla data della prima Assemblea dei soci successiva all'approvazione del bilancio al 31 dicembre del terzo esercizio di carica, e sono rieleggibili.-----

Se, nel corso di un triennio, vengono a mancare uno o più Consiglieri si provvede a norma del presente Statuto (sempre tenendo presente la facoltà di cui all'art. 2449 c.c.).-----

In particolare, qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, ma non la maggioranza di essi, la sostituzione compete, per ciascuno, al Socio che lo aveva nominato, ovvero in caso di impossibilità, si applicano i criteri sussidiari di cui sopra. In caso di venir meno della maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio e si provvede alla ricostituzione, sempre secondo il presente art. 30.-----

In entrambi i casi, i Consiglieri restano in carica sino a scadenza dell'originario mandato.-----

ART.31

Ai sensi dell'art.2409-terdecies c.c., il Consiglio di Sorveglianza:-----

a) approva il bilancio di esercizio;-----

b) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento e può chiedere al Consiglio di gestione notizie sull'andamento delle operazioni speciali e sui determinati affari;-----

c) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;-----

d) presenta la denuncia al Tribunale nei casi previsti all'art. 2409 c.c.;-----

e) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'Assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;-----

f) delibera il compenso per il Presidente del Consiglio di Gestione, nonché l'importo dei gettoni di presenza dei componenti del Consiglio di Gestione stesso nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge, anche specificamente relativi alle società a partecipazione pubblica;-----

g) esprime parere in ordine ai piani strategici, industriali e finanziari della società predisposti dal Consiglio di Gestione (art. 25), ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti, consentendo così, anche in connessione con l'approvazione del bilancio e con le speciali competenze assembleari (artt. 15 e 24), il "controllo analogo";-----

h) esprime, inoltre, parere sulle nomine di cui all'art. 28.-----

I componenti del Consiglio di Sorveglianza possono assistere alle adunanze del Consiglio di Gestione e devono partecipare alle Assemblee dei soci.-----

Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e della riunione deve essere, dal Segretario redatto verbale che, previa sottoscrizione degli intervenuti, deve essere annotato nel libro previsto dall'art. 2421, primo comma, n. 5 c.c.-----

Il componente dissidente può far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.-----

TITOLO IV

CONTROLLO CONTABILE

ART.32

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore legale o da una società di revisione (art. 2409 quinquiesdecies c.c.).-----

Il conferimento e la revoca dell'incarico dovranno avvenire da parte dell'Assemblea a termine di legge (art. 2364 bis, comma 1, n.5 C.c.).-----

TITOLO V

BILANCIO ED UTILI

ART. 33

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.-----

ART. 34

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Gestione, procede alla redazione del bilancio, da redigersi con l'osservanza alle norme di legge, e quindi si provvede alla sua approvazione, a cura del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi del precedente art.31.

In caso di mancata approvazione del bilancio, o in caso di richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza, la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio è attribuita all'Assemblea, sulla base di relazione analitica del Consiglio di Sorveglianza, conforme all'art.31 lett.b) del presente Statuto.

ART. 35

Dedotta la somma per la costituzione del fondo di riserva (a norma dell'art. 2430 C.C.), l'Assemblea delibera quale parte degli utili debba essere ripartita proporzionalmente tra gli azionisti e/o l'eventuale diversa destinazione (art. 2364 bis, comma 1, punto 4, c.c.).L'Assemblea delibera altresì in merito alla copertura delle perdite.

ART. 36

Il pagamento dei dividendi viene effettuato, nel termine fissato dall'Assemblea, presso la sede sociale o presso quegli Istituti di Credito, che saranno indicati dall'Assemblea medesima.

I dividendi non riscossi nel termine di 5 (cinque) anni s'intendono prescritti a favore della società ed assegnati a riserva.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 37

Addivenendosi per qualsiasi titolo e causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori ed individuerà i criteri da assumere per la relativa procedura, ferma restando l'osservanza delle norme di legge inderogabili.

TITOLO VII

CLAUSOLA ARBITRALE

ART. 38

Qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci, oppure tra i soci e la Società e/o gli Amministratori, o fra aventi causa di un socio tra di loro e/o con la Società e/o con gli Amministratori e/o con altri Soci, o tra la Società e gli Amministratori, in dipendenza dei rapporti sociali e/o del presente Statuto, e ciò anche in caso di liquidazione della Società, sarà giudicata da un arbitro unico, da nominarsi dal Presidente del Tribunale di Savona, su istanza della parte più diligente. L'arbitro unico giudicherà secondo diritto ed in via rituale, ai sensi di legge.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 39

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti.

FIRMATO: MASSIMO ZUNINO - PIERO ARALDO - AGOSTINO FIRPO
NOTAIO



COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
REDATTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 23,
COMMI 3, 4 E 5 DEL D.LGS 82/2005.
SAVONA, 20 gennaio 2021



PROVINCIA DI SAVONA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

sulla proposta di deliberazione del Consiglio avente ad oggetto:

ACQUISIZIONE AZIONI "SAT S.P.A." CON SEDE A VADO LIGURE (SV) PER AFFIDAMENTO "IN HOUSE PROVIDING" DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI.

	Verifica coerenza bilancio di previsione
X	Verifica coerenza finanziaria
	Verifica coerenza con risultanze patrimoniali
	Verifica nei limiti delle coperture finanziarie
	Variazioni di bilancio

Parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole.

Savona, 02/03/2021

Il Dirigente del settore
Servizi Finanziari, Patrimonio e Servizi Informativi
(Avv. Giulia Colangelo)